

## L'allarme del factoring e i rischi legati alle nuove norme europee sui deteriorati

DI GIANFRANCO TORRIERO


L'Abi ha segnalato alle autorità competenti e dichiarato anche pubblicamente più volte che l'applicazione di nuove e più stringenti normative, quali il calendar provisioning e la nuova definizione di default, delineate in periodi passati e assai diversi rispetto a quello attuale, rischia di avere rilevanti effetti prociclici, aggravando la situazione di famiglie e imprese. Le iniziative dell'Abi stanno trovando in questa fase di emergenza, crescenti e diffusi consensi a livello nazionale sia europeo. In questo senso apprezziamo l'iniziativa di Assifact, che si muove in coerenza e continuità con le iniziative dell'Abi. È condivisibile aver segnalato a ministero dell'Economia e Banca d'Italia un caso specifico degli effetti che si generano dall'applicazione di queste nuove norme e da una loro interpretazione particolarmente restrittiva. Il caso relativo all'applicazione della nuova definizione di default al credito commerciale soprattutto nei confronti delle esposizioni verso la pubblica amministrazione è infatti ulteriore prova di come le nuove regole non prendano in considerazione aspetti peculiari presenti in ciascun Paese, nel caso in questione

le procedure di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni normalmente adottate in Italia e che derivano anche da norme di contabilità pubblica. Con i nuovi più stringenti criteri di definizione di default, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021, sempre più automaticamente un temporaneo ritardo di pagamento si dovrà trasformare in una posizione classificata come deteriorata, con tutte le implicazioni per i debitori delle banche e per le stesse banche e intermediari finanziari, su cui inizierà anche a scattare la «tagliola» del calendar provisioning. I nuovi criteri si applicheranno a tutti i debitori delle banche: imprese, famiglie e anche allo Stato, a cui invece finora venivano applicati criteri semplificati, perché la pubblica amministrazione centrale può registrare ritardi nei pagamenti ma comunque onora i suoi debiti. Nel caso di crediti commer-

ciali il cui debitore sia una amministrazione pubblica, con la nuova normativa il termine per il calcolo dei giorni di arretrato decorre non dalla conclusione delle procedure di pagamento previste dalle regole di contabilità pubblica bensì dalla data di scadenza dei singoli pagamenti. Questo significa che non è possibile far decorrere l'avvio del calcolo dei giorni di arretrato dalla conclusione del procedimento di spesa pubblica, cioè dal momento in cui effettivamente lo Stato può iniziare a pagare: l'avvio del contatore invece viene anticipato, anche di mesi. Questo esempio fa emergere come specifiche prassi nazionali hanno impatti rilevanti anche sui potenziali assorbimenti patrimoniali delle banche e degli intermediari finanziari (factoring in primis). Le prassi in genere, e quelle delle pubbliche amministrazioni in particolare, sono di difficile modifica, quindi

occorre agire subito, considerando che il conto alla rovescia della nuova definizione di default corre (mancano 35 giorni) e la tagliola del calendar provisioning pendono sull'attività bancaria e su chi la banca finanzia. Utile sarebbe comunque far comprendere a livello europeo le caratteristiche differenziali dei processi, anche per tenere sotto controllo la spesa pubblica, rivedendo e/o integrando norme e interpretazioni finora fornite. L'Abi più volte è intervenuta, durante l'iter di definizione della norma, anche assieme ad Assifact, per segnalare la necessità di rivedere le proposte normative riguardanti l'applicazione della nuova definizione del default alle pubbliche amministrazioni. L'eccesso di automatismi, l'entrata in vigore di norme definite in periodi diversi e in contesti diversi nonché il combinato disposto di questi elementi può provocare impatti totalmente inattesi, da scongiurare. Dobbiamo tutti agire e sperare che le economie riprendano vigore. Questa speranza dipende anche in modo cruciale da decisioni umane: da chi pensa, realizza, emana e interpreta leggi e regolamenti. (riproduzione riservata)

\**vicedirettore generale Abi*



Così ieri su MF-Milano Finanza

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

